



**PROVINCIA DI SONDRIO**  
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA  
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

---

**DECRETO N. 118**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore"
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°31 del 27.09.2013, "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), delle Disposizioni sopracitate la Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, deve stabilire il numero delle giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia, ferme restando le limitazioni di carniere previste all'art. 5 comma 5;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n°16 del 4/08/03, "i Comitati di Gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento (...) nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle Disposizioni sopracitate "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

**VISTA** la Deliberazione regionale n°XI/4169 del 30 dicembre 2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le misure tecniche per l'organizzazione di una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio sul territorio di Regione Lombardia e quindi anche in provincia di Sondrio, indicando in particolare le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio dei Galliformi alpini e della definizione dei piani di prelievo delle popolazioni;

**VISTE** le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galli-

formi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;
- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente con ciascun ente l'opportunità di sospendere il prelievo nelle aree da esso gestite per la stagione venatoria successiva;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 30/04/2014 che istituisce le Zone Speciali di Conservazione, recependo le prescrizioni dettate dalla Deliberazione regionale n°1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (attuali ZSC) ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.", e le deliberazioni n°61 e n°62 del 29/11/2011 del Consiglio Provinciale, di Approvazione dei Piani di gestione delle ZSC IT2040039 Val Zerta e IT2040040 Val Bodengo, che prevede la seguente limitazione per il prelievo della Coturnice: il prelievo va valutato a livello dell'intero Comprensorio Alpino di Chiavenna, chiudendo la caccia nelle ZSC qualora il successo riproduttivo risulti inferiore a 2,5 juv/FF totali nel censimento post-riproduttivo complessivo e l'indice riproduttivo nel carniere dell'anno precedente non sia almeno 1,5 juv/adulto;

**VISTI** i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il decreto della Direzione Generale Agricoltura e Sistemi Verdi n°12804 del 28 settembre 2021, avente a oggetto "Definizione dei distretti di gestione della Coturnice" in cui vengono individuati i distretti di gestione della Coturnice anche sul territorio della Provincia di Sondrio, e la nota di aggiornamento di Regione Lombardia n°178619 del 2 settembre 2022, in cui si precisa che non sono intervenute modifiche per la provincia di Sondrio;

**DATO ATTO** che il Comprensorio Alpino di Chiavenna è interessato dal distretto 13 e dal distretto 18, e che quindi il piano di prelievo verrà ripartito nei due distretti;

**PRESO ATTO** della nota n°191954 del 29 settembre 2022 di Regione Lombardia, che ha comunicato i piani di prelievo della coturnice nei distretti di gestione, di cui al sopracitato decreto;

**VISTO** il parere favorevole n°53237 del 28 settembre 2022, emesso dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in merito ai piani di prelievo della Coturnice in Lombardia in cui si osserva che nel distretto 8 il prelievo realizzato è stato superiore a quanto programmato e, di conseguenza, si ritiene opportuno che venga adottata "l'assegnazione nominale dei capi da abbattere o sistemi di comunicazione immediata dell'abbattimento in modo da evitare lo sfioramento del piano di prelievo";

**RITENUTO** che:

- l'attuazione di sistemi di comunicazione immediata dell'abbattimento non è praticabile nel distretto 8, sia in relazione ai problemi di copertura della rete telefonica nelle zone di alta montagna dove la specie è presente, sia dal punto di vista amministrativo, per l'impossibilità di predisporre e divulgare agli interessati l'eventuale decreto di chiusura nella stessa giornata di caccia;
- il CAC di Chiavenna ha respinto la possibilità di effettuare l'assegnazione nominale dei capi;
- la chiusura anticipata della specie, al raggiungimento dell'80% dei capi abbattuti, consente di ridurre significativamente il rischio di sfioramento del piano di prelievo;

**RITENUTO** di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## D E C R E T A

1. di determinare, per il Comprensorio Alpino di Chiavenna nella corrente stagione venatoria, i seguenti piani di abbattimento:
  - distretto n°13: **50 capi**
  - distretto n°18: **10 capi**

nei limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93, e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina nel Comprensorio Alpino di Chiavenna a prelevare un numero massimo di **4 coturnici**, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere un massimo di **n°10 galliformi** per la specializzazione **Tipica Alpina**;

2. di fissare a 15 il numero massimo di giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre, usufruibili nel periodo **2 ottobre - 20 novembre 2022** come richiesto dal Comitato di Gestione;
3. di disporre, nel **distretto n°18**, la chiusura anticipata della caccia alla specie al raggiungimento **dell'80% del piano**, fermo restando che i capi rimanenti potranno essere successivamente assegnati nominativamente, previa comunicazione scritta del CA di Chiavenna, con indicazione degli assegnatari;
4. di autorizzare il prelievo della **Coturnice** nelle **ZSC IT2040039 Val Zerta e IT2040040 Val Bondengo**, in considerazione dei dati positivi raccolti nelle precedenti stagioni;
5. di demandare al Comitato di gestione il controllo di **tutti i capi di Coturnice abbattuti**, che verrà attuato da uno o due tecnici laureati esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione del Comitato di Gestione, presso i punti di controllo appositamente individuati ed istituiti dal Comitato stesso.
6. Al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2023, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia copia delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

Lì, 30/09/2022

IL DIRIGENTE  
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)